



## IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE

**VISTA** la Legge n. 845/78, Legge Quadro in materia di formazione professionale;

**VISTA** la Legge 4 gennaio 1990 n. 1, recante “Disciplina dell’attività di estetista” e, in particolare, l’art. 6, comma 3, e l’art. 2 del D.M. del 21 marzo 1994 n. 352, relativi alle materie oggetto di esame e ai requisiti tecnico-culturali richiesti per l’esercizio di tale professione;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15;

**VISTO** il D. Lgs. del 9 novembre 2007, n. 206, “Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come integrato dal D. Lgs. del 28 gennaio 2016, n. 15 e, in particolare, l’art. 5, comma 3, lettera e), che attribuisce al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali, di cui all’allegato IV, lista III, punto 4), classe ex 851 e 855 e l’art. 17, che stabilisce i requisiti formali richiesti a corredo dell’istanza, l’art. 24, con il quale si dispone che, con decreto del Ministro competente, siano definite le procedure necessarie per l’esecuzione della misura compensativa e, infine, l’art. 25, che stabilisce che gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’attuazione delle misure compensative sono a carico dell’interessato o della Regione nelle forme e nei limiti stabiliti dalla propria normativa, come previsto dall’ art. 7 del D.M. del 16 aprile 2008;

**VISTO** il D.P.R. del 15 marzo 2017 n. 57, “Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 103 il 5 maggio 2017, in particolare, l’art. 7 relativo alle nuove competenze in materia di formazione affidate alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali, ora Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della Formazione;

**VISTO**, in particolare, l’art. 7, comma 1, lettera s) del D.P.R. del 15 marzo 2017 n. 57, che attribuisce alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione la competenza in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali;

**VISTO** il D.P.C.M. del 1° giugno 2017, registrato dalla Corte dei Conti il 27 luglio 2017 al numero 1738, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale degli Ammortizzatori sociali e della Formazione al dott. Ugo Menziani;

**VISTA** l'istanza pervenuta in data 7 agosto 2019, prot. n. 40/11708, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D. Lgs. n. 206/2007, come modificato dall'art. 15 del D. Lgs. n. 15/2016 e s.m.i., con la quale la signora German Bianca Mihaela, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del certificato di "Stilist Protezist de unghii", conseguito in Romania nel 2016, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

**VISTA** la nota dell'Amministrazione prot. n. 40/11741 del 7 agosto 2019 di comunicazione di avvio del procedimento con contestuale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 7 e 10-bis della Legge n. 241/1990, in quanto il titolo presentato non è idoneo per l'esercizio in Italia della professione di estetista, essendo la formazione maturata per il conseguimento inferiore sia nella durata (60 ore) che nei contenuti, rispetto a quanto previsto dalla normativa italiana in materia di disciplina dell'attività di estetista;

**CONSIDERATO** il mancato invio, da parte dell'istante, di ulteriore documentazione ovvero di controdeduzioni idonee a superare quanto comunicato dall'Amministrazione in data 7 agosto 2019

## **DECRETA**

### **Art. 1**

Non è riconoscibile la qualifica di estetista alla signora German Bianca Mihaela, nata a Timisoara (Romania) il 16/09/1987, in possesso del titolo professionale di "Stilist Protezist de unghii" conseguito in Romania il 21 giugno 2016. Il suddetto titolo non è idoneo all'esercizio in Italia della professione di estetista in qualità di lavoratrice dipendente e/o autonoma, essendo la formazione maturata per il suo conseguimento sostanzialmente inferiore sia nella durata (60 ore) che nei contenuti rispetto a quanto previsto dalla legge italiana in materia di disciplina dell'attività di estetista.

Il titolo presentato, pertanto, non consente, da solo, di esercitare la professione di estetista di cui alla già citata Legge n. 1/1990.

Il presente decreto è suscettibile di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, il termine di 60 e di 120 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente decreto.

Il decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it/pubblicitalegale](http://www.lavoro.gov.it/pubblicitalegale).

Il Direttore Generale  
Dott. Ugo Menziani  
(firmato digitalmente)

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.*